



Berna, novembre 2010

**Editore:**

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Segreteria generale SG-DFI  
Servizio giuridico / Vigilanza federale sulle fondazioni  
Schwanengasse 2  
CH-3003 Berna

**Guida pratica per fondazioni secondo gli art. 80 segg. CC**

**Indice**

- 1 Breve presentazione del Servizio giuridico della Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno
- 2 Breve presentazione della Vigilanza federale sulle fondazioni
- 3 Definizione di «fondazione» secondo il Codice civile (CC)
  - 3.1 Destinazione dei beni e fine
  - 3.2 Forma costitutiva
  - 3.3 Conformità al diritto
- 4 La destinazione dei beni e il capitale iniziale
- 5 L'atto costitutivo o l'atto di fondazione
- 6 L'esame preliminare facoltativo delle bozze dell'atto costitutivo e del regolamento
  - 6.1 Come procedere dopo l'esame preliminare
- 7 L'iscrizione nel registro di commercio
- 8 Assoggettamento della fondazione alla vigilanza
- 9 Il regolamento della fondazione
- 10 L'organizzazione
  - 10.1 Il Consiglio di fondazione
    - 10.1.1 Attività a titolo onorifico
- 11 L'amministrazione del patrimonio
- 12 L'ufficio di revisione
  - 12.1 Esonero dall'obbligo di revisione
- 13 Il rapporto annuale
- 14 La modifica dell'atto costitutivo

- 14.1 Premessa (art. 86b CC)
  - 14.2 La modifica dell'organizzazione (art. 85 CC)
  - 14.3 La modifica del fine (art. 86 CC)
  - 14.4 La determinazione della volontà del fondatore
  - 14.5 Modifiche accessorie dell'atto di costituzione
  - 14.6 La proposta del Consiglio di fondazione
  - 14.7 Modifica del fine su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte (art. 86 a CC)
  - 14.8 L'esame preliminare di una modifica dell'atto costitutivo
  - 14.9 La decisione di modifica
- 15 Lo scioglimento della fondazione
- 16 I servizi offerti dalla Vigilanza federale sulle fondazioni
- 17 L'ordinanza sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

## **1 Breve presentazione del Servizio giuridico della Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno**

Il Servizio giuridico della Segreteria generale tratta la legislazione e applicazione del diritto e fornisce consulenza giuridica a livello dipartimentale in tutti i settori del Dipartimento. Si occupa inoltre di appurare gli aspetti giuridici degli affari del Consiglio federale e del Parlamento e svolge attività di consulenza e vigilanza per le fondazioni di pubblica utilità attive a livello nazionale e internazionale. Infine è chiamato a decidere in prima istanza su ricorsi in alcuni ambiti specifici.

## **2 Breve presentazione della Vigilanza federale sulle fondazioni**

La **vigilanza federale sulle fondazioni di pubblica utilità** è assicurata dalla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno per il tramite della Vigilanza federale sulle fondazioni (art. 3 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno, OOrg-DFI; RS 172.212.1). Senza considerare gli istituti previdenziali, in Svizzera ci sono oltre 3'000 fondazioni attive sul piano **nazionale e internazionale** e sottoposte alla vigilanza federale del DFI. Le competenze in materia di vigilanza sono sancite dagli articoli 80-89 del Codice civile svizzero (CC); non esiste un'ordinanza che regoli i dettagli. L'attività di vigilanza si fonda principalmente sulla giurisprudenza del Tribunale federale in merito all'articolo 84 capoverso 2 CC, che recita: «*L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione*». Tra le principali attività dell'autorità di vigilanza si annoverano l'esame preliminare dei progetti di fondazione (facoltativo), l'assoggettamento alla vigilanza, la verifica annuale del rendiconto, l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo, nonché lo scioglimento di fondazioni.

Conformemente all'articolo 80 CC, «per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare». La Vigilanza federale sulle fondazioni si occupa esclusivamente delle **fondazioni** di tipo «**classico**» o «**tradizionale**». Non sono soggette all'autorità di vigilanza le fondazioni di previdenza professionale, di famiglia o ecclesiastiche, per le quali vige una regolamentazione giuridica particolare.

## **3 Definizione di «fondazione» secondo il Codice civile (CC)**

Perché la costituzione di una fondazione di pubblica utilità di tipo «classico» risulti valida sotto il profilo giuridico (in altri termini affinché, mediante l'iscrizione nel registro di commercio, la fondazione consegua il diritto alla personalità giuridica), è necessario che siano adempite le seguenti condizioni:

- 3.1 i beni patrimoniali devono essere **destinati** al conseguimento di un **fine** particolare(art. 80 CC);

3.2 la forma costitutiva prescritta deve essere rispettata (art. 81 cpv. 1 CC): una fondazione può essere costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte (per testamento o per contratto successorio);

3.3 la fondazione deve essere conforme al diritto: per conseguire il diritto alla personalità giuridica non può proporsi uno «scopo illecito o immorale» (art. 52 cpv. 3 CC).

#### **4 La destinazione dei beni e il capitale iniziale**

La costituzione di una fondazione presuppone che determinati beni siano destinati al conseguimento di un fine particolare. Questa destinazione implica a sua volta un'alienazione di patrimonio, da parte del fondatore, in favore del costituendo soggetto giuridico e rappresenta sempre più un problema per l'autorità di vigilanza, in quanto troppo spesso i beni destinati sono insufficienti. La giurisprudenza stabilisce che tra il patrimonio della fondazione e il suo fine deve sussistere un rapporto ragionevole. In altri termini, i beni destinati a costituire una fondazione devono essere commisurati allo scopo perseguito.

Questa condizione materiale deve essere soddisfatta affinché la costituzione di una fondazione risulti valida sotto il profilo giuridico. A livello federale, la moderna giurisprudenza fissa le condizioni per un finanziamento adeguato della fondazione e quindi per la validità della sua costituzione (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione, GAAC 52, n. 57). Secondo la prassi della Vigilanza federale sulle fondazioni, il **capitale iniziale** deve ammontare ad **almeno 50 000 franchi**. Se la costituzione avviene con un capitale troppo esiguo, il fondatore deve provare che, una volta costituita, la fondazione potrà contare su sufficienti liberalità.

#### **5 L'atto costitutivo o l'atto di fondazione**

Oltre al fine, alla destinazione del capitale iniziale e al nome della fondazione, nell'atto costitutivo («atto di fondazione» secondo l'art. 83 cpv. 1 CC) sono stabiliti soprattutto l'**organizzazione** e le modalità di amministrazione. Gli unici organi obbligatori sono il Consiglio di fondazione e l'ufficio di revisione.

#### **6 L'esame preliminare facoltativo delle bozze dell'atto costitutivo**

Prima di stendere in modo definitivo l'atto pubblico di fondazione è opportuno sottoporre alla Vigilanza federale le bozze dell'atto costitutivo. Tale esame preliminare, facoltativo e informale, serve a verificare se nel documento previsto sono contenuti tutti i dati richiesti, questo per facilitare in seguito il lavoro del Consiglio di fondazione e dell'autorità di vigilanza.

Con l'esame preliminare non si vuole in alcun modo limitare la libertà della fondazione, ma semplicemente evitare spiacevoli sorprese a posteriori, ossia dopo che l'atto è stato steso. Si consiglia di sottoporre le bozze dell'atto costitutivo, dello statuto e di eventuali regolamenti, per un esame preliminare, anche al registro di commercio e alle autorità fiscali (per una possibile esenzione dalle imposte). Le fondazioni vengono comunque iscritte nel registro di commercio anche senza l'esame preliminare dell'atto costitutivo da parte dell'autorità di vigilanza competente.

##### **6.1 Come procedere dopo l'esame preliminare**

Dopo l'esame preliminare delle bozze si può procedere con la stesura dell'atto pubblico. A questo stadio della procedura, la Vigilanza federale sulle fondazioni presuppone che le bozze dell'atto costitutivo siano state sottoposte per un esame preliminare anche al registro di commercio e alle autorità fiscali (chiamate a statuire su un'eventuale esenzione dalle imposte) e che tali enti si siano dichiarati d'accordo con il documento previsto.

#### **7 L'iscrizione nel registro di commercio**

La costituzione di una fondazione richiede l'iscrizione nel registro di commercio. Vigeva quindi il **principio dell'iscrizione** con obbligo di registrazione. Fanno eccezione le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, non soggette alla vigilanza delle autorità. La fondazione consegue il diritto alla personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro di commercio.

## 8 Assoggettamento della fondazione alla vigilanza

Per emanare la decisione di assoggettamento (ossia l'atto ufficiale mediante il quale assume la vigilanza), la Vigilanza federale sulle fondazioni necessita dei seguenti documenti:

- atto costitutivo o copia autenticata;
- estratto del registro di commercio;
- altri documenti richiesti e menzionati nello scritto relativo all'esame preliminare (attestato dell'avvenuto versamento del capitale iniziale).

L'atto costitutivo e l'estratto del registro di commercio vengono in genere inviati all'autorità di vigilanza direttamente dall'ufficio del registro di commercio. La decisione di assoggettamento, come altre decisioni dell'autorità di vigilanza (p.es. decisione relativa alla modifica degli statuti, dissoluzione della fondazione e altre decisioni) possono essere trasmesse all'ufficio del registro di commercio solo dopo essere passate in giudicato (art. 19 cpv. 1 ORC, RS 221.411).

## 9 Il regolamento della fondazione

Se intende accordare al Consiglio di fondazione una certa libertà di modificare l'organizzazione a posteriori, il fondatore stabilirà nell'atto costitutivo soltanto il numero di organi e le principali norme procedurali. Gli altri aspetti organizzativi e procedurali saranno disciplinati nel regolamento della fondazione e in altri eventuali regolamenti. Il Consiglio di fondazione può in ogni momento, nei limiti del fine perseguito dalla fondazione e previa approvazione dell'autorità di vigilanza, apportarvi modifiche. Il regolamento deve essere inviato in triplice copia, datata e firmata, all'autorità di vigilanza, la quale esamina se i documenti sono conformi alle disposizioni di legge e all'atto costitutivo e se può essere approvato con effetto dichiarativo. Se questo è il caso e se il regolamento contiene disposizioni relative all'organizzazione, l'autorità di vigilanza inoltra al competente ufficio del registro di commercio una copia approvata del regolamento, conformemente all'articolo 95 dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC;RS 221.411).

## 10 L'organizzazione

Dato che una fondazione agisce attraverso i propri organi, il fondatore deve prestare la massima attenzione nello stabilire gli aspetti organizzativi. In sostanza l'organizzazione risulta appropriata quando consente un impiego razionale dei mezzi. La fondazione in quanto tale **non ha membri**, poiché è costituita da un capitale destinato al conseguimento di un determinato fine. Può avere membri soltanto il Consiglio di fondazione, al quale si applica, per analogia, il diritto delle associazioni (cfr. Hans Michael Riemer, «Personenrecht», *Berner Kommentar*, 1975, ST n. 36 e la nuova DTF 129 III 641 consid. 3.4). Data la libertà organizzativa che contraddistingue una fondazione, le modalità pratiche di organizzazione possono essere più o meno definite, a seconda delle esigenze. Il compito di assicurare il buon funzionamento dell'istituzione spetta tuttavia al Consiglio di fondazione. L'autorità di vigilanza interviene soltanto in caso di problemi personali insolubili e adotta i provvedimenti del caso per evitare che il lavoro della fondazione sia pregiudicato o per porvi rimedio, ad esempio escludendo uno dei membri del Consiglio di fondazione (DTF 112 II 97, 471).

Se l'organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti o se la composizione di uno di tali organi non è conforme al diritto, l'autorità di vigilanza è tenuta ad adottare d'ufficio le misure necessarie se il Consiglio di fondazione resta inattivo. L'articolo 83d CC conferisce espressamente all'autorità di vigilanza la facoltà di nominare l'organo mancante o, nei casi più estremi, di devolvere il patrimonio a un'altra fondazione avente uno scopo per quanto possibile affine.

La responsabilità dei membri del Consiglio di fondazione, che si basa sulle norme generali in materia di responsabilità dell'ordinamento giuridico svizzero, non può essere esclusa poiché rappresenta un diritto imperativo (cfr. Pedrazzini, *Grundriss des Personenrechts*, pag. 176; Riemer, *Berner Kommentar*, pag. 490; Lanter, *Aufgaben und Verantwortlichkeit in der Stiftung*, pag. 24 segg.). Ciò significa che un membro del Consiglio di fondazione (esattamente come un impiegato) è responsabile nei confronti della fondazione per inadempienza contrattuale e per atti illeciti: in sostanza è tenuto ad assolvere i propri compiti in maniera accurata, ma non è obbligato a fornire lui stesso, direttamente, un risultato (è sufficiente che si adoperi affinché un risultato possa essere raggiunto). Il Consiglio di fondazione risponde nei confronti di destinatari e di terzi soltanto per atti illeciti.

## 10.1 Il Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è incaricato della gestione generale della fondazione e ha tutte le competenze che nell'atto costitutivo, nello statuto e negli eventuali regolamenti non sono espressamente attribuite a un altro organo. In particolare gli sono conferiti i seguenti **compiti inalienabili**:

- **il disciplinamento del diritto di firma e di rappresentanza per la fondazione;**
- **la nomina dei membri del Consiglio di fondazione e dell'ufficio di revisione;**
- **l'approvazione del conto annuale.**

Conformemente alla prassi, il Consiglio di fondazione deve essere composto di almeno tre persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche. Inoltre, per le fondazioni a carattere internazionale, almeno uno dei membri aventi **diritto di firma** deve essere cittadino dell'Unione europea e domiciliato in Svizzera. Tutti i membri del Consiglio di fondazione (anche quelli non autorizzati a firmare) devono essere iscritti nel registro di commercio con l'indicazione dell'esistenza o meno del diritto di firma.

Il numero dei membri e la composizione del Consiglio di fondazione, gli aventi diritto di firma (e ora anche i membri non autorizzati a firmare, conformemente all'art. 95 dell'ordinanza sul registro di commercio, ORC; RS 221.411), nonché eventuali modifiche devono essere comunicati alla Vigilanza federale sulle fondazioni e al registro di commercio.

Si consiglia di prevedere il diritto di firma collettiva a due.

### 10.1.1 Attività a titolo onorifico

La Vigilanza federale sulle fondazioni parte dal presupposto che l'attività dei membri in seno al Consiglio di fondazione sia svolta a titolo onorifico. L'unica eccezione a questo principio è costituita dal rimborso delle spese effettivamente sostenute e degli esborsi in contanti. In casi straordinari, è ammesso il versamento di un **adeguato** compenso a singoli organi di un'istituzione di pubblica utilità per lavori particolarmente lunghi, svolti da determinati membri del Consiglio per conto della fondazione, che esulano dalla preparazione delle sedute (p.es. elaborazione di strategie, progetti, mansioni direttive particolari). La prassi corrente delle autorità fiscali non ammette tuttavia il versamento di indennità generali pattuite in anticipo, sotto forma di importi forfetari, onorari o gettoni di presenza per organi. La Vigilanza federale sulle fondazioni raccomanda d'integrare nell'atto costitutivo la seguente clausola:

*«Di norma, l'attività in seno al Consiglio di fondazione è svolta a titolo onorifico. Soltanto le spese effettivamente sostenute sono rimborsate, mentre le prestazioni supplementari che richiedono un considerevole impegno lavorativo sono indennizzate nel singolo caso».*

## 11 L'amministrazione del patrimonio

Se l'atto costitutivo o il regolamento della fondazione non prevedono disposizioni in materia d'investimento, nell'investire il patrimonio della fondazione è necessario rispettare i principi di liquidità, rendimento, sicurezza, ripartizione dei rischi e mantenimento del valore patrimoniale reale (cfr. DTF 108 II 352 consid. 5 e DTF 124 III 97 segg.). Conformemente alla prassi della Vigilanza federale sulle fondazioni, il patrimonio deve essere amministrato secondo criteri commerciali riconosciuti. In particolare è necessario ripartire i rischi, evitando sia di mettere in pericolo il capitale con transazioni di tipo speculativo sia di effettuare investimenti eccessivamente prudenti.

## 12 L'ufficio di revisione

Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare ogni anno la contabilità della fondazione e di sottoporgli, per approvazione, una relazione dettagliata. L'ufficio di revisione ha inoltre il compito di controllare che le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti siano adempiute.

Nello svolgimento del suo mandato, l'ufficio di revisione notifica al Consiglio di fondazione le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, a informarne l'autorità di vigilanza. L'ufficio di revisione deve essere menzionato come organo nell'atto costitutivo della fondazione e iscritto nel registro di commercio.

L'ufficio di revisione deve essere abilitato come revisore esperto e qualificato e iscritto nel registro della autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR.

### 12.1 Esonero dall'obbligo di revisione

Su richiesta del Consiglio di fondazione, l'autorità di vigilanza può esonerare una fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione e di iscriverlo nel registro di commercio. Le condizioni sono descritte nell'ordinanza concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni (RS 211.121.3). La

possibilità dell'esonero deve essere contenuta nell'atto costitutivo. Prima di richiedere l'esonero, si consiglia di discutere le condizioni e la procedura con l'autorità di vigilanza.

### **13 Il rapporto annuale**

Per consentire alla Vigilanza federale sulle fondazioni di esercitare il controllo previsto dalla legge, ogni fondazione è tenuta a fornirle un rapporto annuale comprendente i seguenti elementi:

1. il rapporto d'attività;
2. il conto annuale (composto del bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato);
3. la relazione dell'ufficio di revisione o il modulo «Dichiarazione per le fondazioni esonerate dall'obbligo di designare un ufficio di revisione: indicazioni relative alla contabilità»;
4. il rendiconto approvato dal Consiglio di fondazione (estratto del verbale);
5. l'elenco aggiornato dei membri del Consiglio di fondazione se vi sono stati cambiamenti.

### **14 La modifica dell'atto costitutivo**

#### **14.1 Premessa**

La **struttura di una fondazione**, che si regge sulla **volontà del fondatore** fissata in modo definitivo nell'atto costitutivo, non è così flessibile come quella di un'associazione. È **rigida e difficilmente modificabile**. Il Consiglio di fondazione ha solo competenze amministrative, ossia non può, ad esempio, modificare l'essenza, il fine o la struttura della fondazione. Tuttavia, nel corso degli anni possono risultare necessari cambiamenti riguardanti l'organizzazione e/o il fine perseguito. Nei due casi, conformemente al CC, l'autorità di vigilanza può intervenire soltanto in presenza di motivi importanti.

#### **14.2 La modifica dell'organizzazione (art. 85 CC)**

Una modifica dell'organizzazione è necessaria quando serve alla conservazione del patrimonio o al mantenimento del fine, ossia a **salvaguardare lo scopo della fondazione altrimenti minacciato**. Ciò è ad esempio il caso se a seguito di una riduzione del patrimonio non è più possibile mantenere l'organizzazione prevista, complessa e onerosa.

#### **14.3 La modifica del fine (art. 86 CC)**

La modifica del fine da parte delle autorità è invece molto più difficile e può essere effettuata soltanto in casi eccezionali e con la massima ponderatezza.

#### **14.4 La determinazione della volontà del fondatore**

In caso di modificazioni, si tratta di determinare l'ipotetica volontà del fondatore:

1. In che maniera, sulla base dei cambiamenti dei rapporti, il fondatore avrebbe ragionevolmente cambiato la sua volontà?
2. Come avrebbe riscritto in maniera ragionevole il fondatore oggi il fine?

#### **14.5 Modifiche accessorie dell'atto di costituzione (art. 86b CC)**

Oltre alle modifiche di cui agli articoli 85 e 86 CC restano possibili modifiche accessorie dell'atto costitutivo, quali il cambiamento del nome o della sede della fondazione (adeguamento a un dato di fatto). Le condizioni per tali modifiche sono meno rigorose (DTF 103 Ib 161 segg.).

#### **14.6 La proposta del Consiglio di fondazione**

Anche se vi fossero motivi sufficienti, l'autorità competente non ha la facoltà di procedere di propria iniziativa a una trasformazione della fondazione. Il Consiglio di fondazione può proporre alla competente autorità di vigilanza modifiche dell'atto costitutivo ai sensi degli articoli 85 segg. CC. L'autorità federale di vigilanza può di principio agire solo su proposta del Consiglio di fondazione, benché per le modifiche accessorie la richiesta dell'organo supremo non è assolutamente necessaria ma esso deve essere precedentemente sentito (art. 86 b CC). La possibilità di modifica dell'atto costitutivo da parte del Consiglio di fondazione dovrebbe essere menzionata nell'atto costitutivo della fondazione.

#### **14.7 Modifica del fine su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte (art. 86 a CC)**

Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte l'autorità di vigilanza modifica il fine se tale possibilità è prevista nell'atto costitutivo e sono trascorsi almeno 10 anni dalla costituzione della fondazione o dall'ultima modifica chiesta dal fondatore.

Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica, anche il nuovo fine deve essere dello stesso genere.

Questo diritto di esigere la modifica non può essere ceduto né trasmesso per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, questo diritto si estingue al più tardi dopo 20 anni dalla costituzione della fondazione.

#### **14.8 L'esame preliminare di una modifica dell'atto costitutivo**

L'esame preliminare da parte della Vigilanza federale sulle fondazioni è opportuno anche nel caso di una modifica dell'atto costitutivo e rappresenta un servizio offerto da quest'autorità. Terminato l'esame preliminare, per il rimanente disbrigo della pratica occorre di norma inoltrare alla Vigilanza i documenti seguenti:

- la proposta del Consiglio di fondazione;
- tre copie firmate e datate della nuova versione dell'atto costitutivo, che saranno allegate alla decisione di modifica della Vigilanza federale sulle fondazioni (l'atto notarile non è necessario);
- l'elenco di tutte le modifiche materiali e formali apportate agli articoli, corredate di una breve motivazione.

#### **14.9 La decisione di modifica**

Non appena è in possesso dei documenti e dei dati richiesti, la Vigilanza federale sulle fondazioni emana una decisione di modifica e la notifica al Consiglio di fondazione e all'ufficio del registro di commercio.

#### **15 Lo scioglimento della fondazione**

Secondo il diritto vigente, una fondazione non può autosciogliersi. Conformemente agli articoli 88 e 89 CC, infatti, soltanto l'autorità di vigilanza può sciogliere prematuramente una fondazione.

Il Consiglio di fondazione è tenuto a fornire alla Vigilanza federale sulle fondazioni la decisione di scioglimento da esso emanata, allegandovi il conteggio finale o il rapporto di liquidazione corredato delle pezze giustificative o degli atti per la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. La Vigilanza pronuncerà quindi lo scioglimento sulla base di questi documenti e lo notificherà all'ufficio del registro di commercio per la cancellazione della fondazione (Hans Michael Riemer, «Personenrecht», *Berner Kommentar*, 1975, n. 17, sugli art. 88 e 89 CC).

#### **16 I servizi offerti dalla Vigilanza federale sulle fondazioni**

Oltre a offrire l'esame preliminare facoltativo delle bozze dell'atto costitutivo, la Vigilanza federale sulle fondazioni mette a disposizione degli interessati un modello di atto costitutivo e di regolamento.

#### **17 L'ordinanza sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni**

Conformemente alla nuova ordinanza del 24 agosto 2005 sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (OEm autorità di vigilanza sulle fondazioni; RS 172.041.18), chiunque richieda una prestazione alla Vigilanza federale sulle fondazioni è tenuto a pagare un emolumento.

#### **Dal 1° gennaio 2006 si applicano i seguenti emolumenti:**

##### **Franchi**

- a. Assoggettamento di una fondazione 600 – 3000
- b. Scioglimento di una fondazione 600 – 3000
- c. Approvazione di modifiche dell'atto costitutivo 300 – 1500
- d. Approvazione di regolamenti e di relative modifiche 200 – 1000
- e. Approvazione di rendiconti 200 – 1000
- f. Misure di vigilanza 500 – 5000
- g. Esonero dall'obbligo di revisione 100 – 300
- h. Richiamo (dal secondo) 100
- i. Attestazioni 100

Per informazioni, consulenze, chiarimenti in merito a istanze che si riferiscono alla legislazione sulla vigilanza, sopralluoghi oppure per prestazioni giuridiche affini o decisioni emanate da giuristi è riscosso un emolumento di 150 franchi all'ora.